

LA GIUNTA ESECUTIVA

DATO ATTO che la l.r. 31/2008 che al Titolo II (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) prevede all'articolo 24 - "Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna" - specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane;

VISTA:

- la d.g.r. 6 agosto 2008, n. 8/7953, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, articolo 23 "Interventi a sostegno dell'agricoltura di montagna";
- la d.g.r. 19 settembre 2008, n. 8/8046 intitolata "Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 8/7953 (Determinazioni in merito alle disposizioni attuative della L.R. 7/2000, interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna) a seguito del parere di competenza della commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato UE";
- la d.g.r. 29 luglio 2009, n. 8/9946 intitolata "Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 8/8046 in materia di interventi a sostegno dell'agricoltura di montagna";

DATO ATTO che le nuove "norme di attuazione", in data "ottobre 2009", sono state approvate con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 130 del 20/10/2009;

CONSIDERATO che in merito alla possibilità di effettuare richiesta di varianti alle domande ammesse a finanziamento, l'art. 15.2 delle norme di attuazione prevede che: *"Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti"*;

DATO ATTO che le domande ammissibili a finanziamento mantengono validità per 24 mesi dalla data della loro presentazione;

CONSIDERATO che per tali tempistiche può capitare che alcune domande ammissibili a finanziamento vengano finanziate non nell'annualità di presentazione della domanda ma nell'annualità successiva;

DATO ATTO che per le domande trasportate all'annualità successiva, durante il periodo di attesa (dalla presentazione alla domanda al finanziamento della stessa) il titolare della domanda per urgenti esigenze aziendali può aver effettuato gli acquisti/lavorazioni prima del decreto di finanziamento;

CONSIDERATO che gli acquisti/lavorazioni effettuate antecedentemente alla data di assegnazione di contributo non risultano ammissibili;

RITENUTO, unicamente per queste domande di poter autorizzare varianti alle stesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. venga presentata specifica domanda di variante che non dovrà comportare la modifica della tipologia di intervento;
2. dovrà essere predisposta richiesta di variante così come previsto all'art. 15.2 delle norme di attuazione;
3. venga prodotta comunque la documentazione contabile dell'acquisto effettuato prima del decreto di finanziamento per gli acquisti/lavorazioni inizialmente autorizzati;

4. l'importo del finanziamento non potrà essere superiore a quello indicato nel decreto di finanziamento;

DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000, è stato formulato il seguente parere:

❖ parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area agricoltura;

Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese;

delibera

1. di autorizzare varianti alle richieste di finanziamento di cui all'art. 24 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, unicamente per le domande trasportate all'annualità successiva a quella di presentazione, alle seguenti condizioni:

- a) venga presentata specifica domanda di variante che non dovrà comportare la modifica della tipologia di intervento;
- b) dovrà essere predisposta richiesta di variante così come previsto all'art. 15.2 delle norme di attuazione;
- c) venga prodotta comunque la documentazione contabile dell'acquisto effettuato prima del decreto di finanziamento per gli acquisti/lavorazioni inizialmente autorizzati;
- d) l'importo del finanziamento non potrà essere superiore a quello indicato nel decreto di finanziamento;

2. di demandare al Responsabile dell'Area Agricoltura l'adozione di ogni atto utile e necessario all'attuazione di quanto sopra.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000.